

PS11824 - TROTEC-PURIFICATORE ANTICOVID

Provvedimento n. 28334

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11824 dell'8 luglio 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera n), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo da parte TROTEC International GmbH & C. S.a.S. (di seguito solamente *Trotec*);

VISTA la delibera dell'Autorità dell'8 luglio 2020, con la quale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, è stato disposto che la società TROTEC International GmbH & C. S.a.S. eliminasse, dalla data di comunicazione del provvedimento cautelare e nelle more del procedimento, ogni riferimento all'efficacia preventiva e alla sicurezza, con riguardo sia alla gravidanza e sia al contagio da Covid-19 nonché da altre infezioni, degli apparecchi di depurazione, raffrescamento e "termo-infezione" dell'aria e in particolare dei prodotti denominati: (i) "AirgoClean 10E"; (ii) raffrascatori/umidificatori; (iii) depuratori/riscaldatori d'aria della serie "Tac" con filtri "Hepa", pubblicizzati e commercializzati attraverso i nomi a dominio www.trotec24.it e www.trotec-blog.com;

VISTE le memorie presentate dal professionista il 13 e il 16 luglio 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

Sulla base di una segnalazione e di accertamenti d'ufficio, l'8 luglio 2020 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Trotec per verificare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera n), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo.

La pratica contestata concerne la diffusione di messaggi ingannevoli relativi alle proprietà di apparecchi di depurazione e raffrescamento dell'aria. Tali messaggi erano rinvenibili su alcune pagine del sito *internet* www.trotec24.it e, più specificamente, alle pagine:

1. <https://www.trotec-blog.com/it/trotec/contaminazione-dellaria-particelle-di-polvere-nella-placenta-delle-future-madri-purificazione-dellaria-a-casa-e-in-ufficio-con-airgocean-10-e/>
2. <https://it.trotec.com/prodotti-e-servizi/macchine-homecomfort/climatizzazione/rinfrescatore-daria-serie-pae/rinfrescatore-daria-vs-condizionatore/>
3. <https://it.trotec.com/prodotti-e-servizi/macchine-highperformance/depurazione-dellaria/filtro-h14-per-il-filtraggio-di-virus/>

A queste pagine andava aggiunta quella presente al sito www.trotec-blog.com e, più precisamente, la pagina a cui rinvia il link "CORONA" presente sulla destra ([trotec-blog.com/it/category/corona/](http://www.trotec-blog.com/it/category/corona/)).

Le pratiche contestate associano espressamente l'utilizzo degli apparecchi di depurazione e raffrescamento dell'aria di marca Trotec ad effetti benefici nella prevenzione dalle infezioni da Covid-19 – e più in generale dai virus – utilizzando affermazioni enfatiche e riferimenti a presunti rischi derivanti dall'inalazione di aria non filtrata e troppo secca. Il c.d. effetto "aerosol" pregiudicherebbe anche la salute dei feti, come descritto in articoli scientifici non pubblicati né citati nel sito del professionista.

Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11824, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera n), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista, è TROTEC International GmbH & C. S.a.S.

L'8 luglio 2020, l'Autorità, a seguito della comunicazione di avvio, ha ritenuto sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stato rilevato come la pratica fosse ancora in atto e sfruttasse la vulnerabilità dei consumatori in ragione della pandemia ancora in corso, nonché la sensibilità delle donne incinte per il paventato pericolo di parti prematuri e di danni gravi e irreversibili al feto. Ciò al fine di indurre i destinatari dei messaggi

all'acquisto di costosi prodotti di uso comune, sulla base del falso presupposto della loro efficacia risolutiva nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e nella protezione della maternità.

II. MEMORIA DELLA PARTE

Con nota del 13 luglio 2020 il professionista ha comunicato di aver ottemperato al provvedimento cautelare adottato dall'Autorità, disattivando le pagine *internet* contestate. Con memoria del 16 luglio 2020 il professionista, dopo aver ribadito l'avvenuta disattivazione delle suddette pagine, ha evidenziato altresì che la pubblicità sui siti *internet* è sviluppata e organizzata dalla casa madre, Trotec International GMBH con sede in Germania (socia accomandataria della Trotec s.a.s. italiana)¹, e ha chiesto la revoca del provvedimento medesimo oltre all'archiviazione del procedimento.

In particolare, il professionista ha contestato *in toto* l'aver posto in essere pratiche commerciali scorrette e, nel merito, ha rilevato che:

- 1) il depuratore AirClean 10 E usa un filtro sviluppato e prodotto dalla Trotec ben prima della diffusione del Covid-19 e lo sviluppo di tale prodotto è stato ispirato da uno studio scientifico denominato *Impact of London's road traffic air and noise pollution on birth weight: retrospective population based cohort study*, pubblicato nel dicembre 2017 anche sul sito <https://www.bmjjournals.org/doi/10.1136/bmjjournals.359/bmj.j5299>. In base a tali evidenze scientifiche, il rischio di contaminazione è particolarmente alto e grave per la placenta e, quindi, per le donne in gravidanza. Con il filtro in esame l'aria verrebbe depurata anche da polveri e da microorganismi contribuendo a combattere il rischio di contaminazione da tutte le possibili fonti, tra cui anche il Covid-19;
- 2) è confermato da numerosi studi scientifici che, agendo sul grado di umidità dell'aria, si riduce il rischio di trasmissione di *virus*, anche con riferimento al Covid-19 (e sul punto è citato lo studio *COVID-19 Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission* consultabile su <https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20#ref-list-1>);
- 3) l'affermazione secondo cui il Covid-19 si può diffondere tramite *aerosol* non sarebbe contestabile;
- 4) gli «*articoli di attualità*» presenti sul *blog* del professionista www.trotecblog.com riporterebbero solo informazioni reperibili su *internet* e i filtri Hepa utilizzati dal professionista sono appositamente sviluppati per depurare l'aria da particelle minuscole come quelle dei *virus* anche di classe "Corona".

Il professionista, in conclusione, ha ribadito di aver ottemperato al provvedimento cautelare eliminando le pagine contestate. Dagli accertamenti d'ufficio, alla data del 16 luglio e del 21 luglio 2020, le pagine *internet* oggetto di contestazione con la comunicazione di avvio del procedimento non risultano più raggiungibili ed è stato rimosso il *link* "CORONA" dalla versione italiana del *blog* www.trotec-blog.com.

III. VALUTAZIONI

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si ritiene chele misure complessivamente adottate dal professionista siano idonee a evitare il rischio che, nelle more del procedimento, la pratica commerciale oggetto di contestazione continui a produrre effetti pregiudizievoli per i consumatori e le microimprese.

Il professionista ha rimosso, infatti, le pagine *internet* contenenti i messaggi contestati sull'efficacia preventiva e sulla sicurezza, con riferimento sia alla gravidanza e sia al contagio da Covid-19 nonché da altre infezioni, degli apparecchi di depurazione, raffrescamento e "termo-infezione" dell'aria e in particolare dei prodotti denominati: (i) "ArigoClean 10E"; (ii) raffrescatori/umidificatori; (iii) depuratori/riscaldatori d'aria della serie "Tac" con filtri "Hepa", pubblicizzati e commercializzati attraverso il nome a dominio www.trotec24.it e ha disattivato il *link* "CORONA" dalla versione italiana del *blog* www.trotec-blog.com.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emerge che la società Trotec International GmbH & C. S.a.S. risulta aver eliminato dal sito le pagine *internet* oggetto del provvedimento cautelare nonché ha disattivato il *link* "CORONA" dalla versione italiana del *blog* www.trotec-blog.com ;

DELIBERA

che le misure adottate da TROTEC International GmbH & C. S.a.S. soddisfano i requisiti richiesti dall'Autorità con il provvedimento cautelare dell'8 luglio 2020 ai fini della rimozione del *periculum*.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

¹ *[Il sito [https://it.trotec.com/](http://it.trotec.com/) è la pagina italiana del sito <https://www.trotec.com/> in cui sono presenti le versioni tradotte in varie lingue dei medesimi contenuti. Il sito [https://www.trotec-blog.com/](http://www.trotec-blog.com/) è in lingua tedesca ma ha un link tramite il quale si può accedere alle versioni automaticamente tradotte in varie lingue. Nella versione italiana, con i contatti della Trotec s.a.s. italiana, è stato disattivato il link "CORONA" oggetto di contestazione nonché, dopo una specifica interlocuzione con il procuratore del professionista, delle pagine di cui residuava, tra gli altri, uno specifico link "corona".]*

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli